MODELLO RICORSO AMMINITRATIVO ULTRASEI

Spett. Comitato Provinciale INPS

Sede di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto: Ricorso per ricalcolo della pensione e rimborso degli arretrati per gli anni 2012 e 2013 oltre successivi adeguamenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e dei profili di incostituzionalità dell’art. 1 del D.L. n. 65/2015 convertito in L. 109/2015.

In nome e per conto del\_\_\_\_\_\_\_ nostr\_\_\_\_assistit\_\_\_del\_\_ quale alleghiamo mandato di assistenza

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nat.. il\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prov.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

* Che è titolaredei seguenti trattamenti pensionistici a carico di Codesto Istituto/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

categoria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

categoria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

categoria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con importo complessivo mensile lordo superiore nel 2012 ad euro 2.810,10 e nel 2013 ad €. 2.886,00;

* Che ha subito il blocco della perequazione automatica disposta con D.L. 6.12.2011 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214, art.24, comma 25, il quale disponeva che: *“In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’ articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato*.*”.*

**CONSIDERATO**

* Che la Corte Costituzionale con la Sentenza 70/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «*In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento*»;
* Che l’art. 1 del D.L. n.65/2015 convertito in Legge 109/2015, ha regolamentato in senso deteriore e con efficacia retroattiva i diritti acquisiti dai pensionati per gli anni 2012 e 2013 disponendo che: “***non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.***" rispetto al meccanismo di rivalutazione effettivamente dovuta in base ai criteri stabiliti dall’art. 34, comma 1, della Legge 448/1998 e dall’art. 69 della legge 388/2000 (norme applicabili a seguito della citata declaratoria di incostituzionalità);
* Che il suddetto D.L. 65/2015 convertito in Legge 109/2015, presenta evidenti profili di incostituzionalità in quanto assunto in palese contrasto con la Sentenza 70/2015 e con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza del Giudice delle Leggi sollevati con Ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016 con riferimento agli articoli 3, 36 comma 1 e 38 comma 2, con riguardo alla misura di perequazione ivi stabilità in quanto: **“*La suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale nelle sentenze ut supra citate*.”;**
* Che è interesse del ricorrente chiedere ed ottenere la piena perequazione del trattamento pensionistico nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte dal 2012, oltre ad interessi maturati e maturandi, e ciò secondo i criteri stabiliti dal sopracitato art. 34, comma 1, della Legge 448/1998. Per quanto sopra premesso e considerato,

**RICORRE**

Contro la decisione dell’INPS di applicare il meccanismo perequativo introdotto ex novo dal suddetto D.L. 65/2015 convertito in Legge 109/2015, in luogo di quello fissato dall’art. 34, comma 1, della Legge 448/1998. Il ricorrente inoltre,

**INTIMA e DIFFIDA**

L’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del Legale Rappresentante P.T. presso la sede provinciale all’indirizzo in epigrafe indicato, entro giorni 30 dal ricevimento della presente, al ricalcolo della pensione nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute e non riconosciute con decorrenza dal gennaio 2012, oltre ad interessi e rivalutazione.

La presente valga a tutti gli effetti di legge ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_